



**CITTÀ DI OTRANTO**  
**Provincia di Lecce**  
**Ufficio Servizi Sociali**  
**Tel. 0836/871309**

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI  
CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI - ANNO 2021 - LEGGE 431/98 ART. 11

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO**

Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. del 07/06/1999 art. 1 e 2, in esecuzione della Determina del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412/2022, sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all'anno 2021.

**Possono partecipare al bando i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti, pena la non ammissione:**

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- c) cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 ad oggi;
- d) residenza nel comune di Otranto nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- e) contratto di locazione ad uso abitativo, non stipulato per finalità turistiche, nel corso dell'anno 2021, regolarmente registrato e intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l'imposta di registro, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (5 persone ed oltre), nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico, nuclei familiari con presenza di almeno un componente ultrasessantacinquenne e/o con disabilità superiore a 74%, certificata ai sensi di legge;
- f) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2021, rientrante entro i valori di seguito riportati:
  - per i soggetti rientranti nella **fascia a)** di cui al citato D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € **13.405,08** (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021); il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14% e il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
  - per i soggetti rientranti nella **fascia b)** di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € **15.250,00**; per detti soggetti l'art.3 comma 1 lettera e) della L.R. n.10/2014 determina ai sensi dell'art.21 della legge 457/78 e successive modificazioni, che il reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2021 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a

carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito così calcolato non deve essere superiore a euro 15.250,00;

Per i soggetti rientranti nella **fascia b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24% e il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;

- g) l'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n.431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- h) in ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), modificata dall'art. 72 della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 67, i destinatari dei contributi concessi ai sensi del presente provvedimento potranno essere anche i coniugi separati o divorziati entro la data del 31.12.2021, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
  - genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
  - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
  - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;

- i) il richiedente locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- j) nessun componente del nucleo familiare relativamente all'anno 2021 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
- k) nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art. 3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio. Per nucleo familiare (art. 3 comma 1 L.R. 10/2014) si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
  - a) conviventi more uxorio;
  - b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
  - c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni;
- l) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98;

- m) di non avere beneficiato, per tutti i 12 mesi dell'anno 2021, della quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2020, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2020, n.26, e s.m.i.;
- n) di non aver beneficiato per tutti i 12 mesi dell'anno 2021 di contributi Fitti Covid-19.

### **SI PRECISA CHE**

**Per la determinazione del reddito 2021** di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata obbligatoriamente, pena l'esclusione:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune per l'anno 2021, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone per l'anno 2021, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di aver ricevuto per l'anno 2021 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, ecc.), l'indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione (ALLEGATO A) del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2021 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse.

Il contributo sarà erogato esclusivamente per il numero di mesi per i quali non è stato percepito alcun contributo fitto; pertanto si farà la differenza tra il numero di mesi di locazione ed il numero di mesi di quota fitto ricevuta con il Reddito di Cittadinanza e il numero di mesi di Contributo Fitto Covid-19 ricevuti.

Tutti i dati dei beneficiari saranno comunicati all'INPS attraverso il Portale SIUSS (ex Casellario dell'Assistenza), in particolare i percettori di Reddito di Cittadinanza e/o pensione di cittadinanza subiranno dall'INPS la compensazione del contributo erogato con questo bando sulla quota B del reddito di cittadinanza, in quanto tali contributi non sono cumulabili.

### **TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione, compilate su appositi moduli, sotto forma di autocertificazione, devono essere presentate, **pena l'esclusione dal beneficio**, dalla data di pubblicazione del presente Bando sino al **giorno 23 febbraio 2023 ore 12:00** mediante:

- invio alla pec: [protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf, indicando il seguente oggetto: **"BANDO CONTRIBUTO AFFITTI ANNO 2021"**;
- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune.

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Otranto al seguente indirizzo: <http://www.comune.otranto.le.it>

È obbligatorio allegare alla domanda:

- copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
- solo per i nuclei familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:
  - dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
  - oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile utilizzata per il pagamento del canone (indicandone gli estremi);
  - oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al sostegno fornito.

Inoltre, per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021;
- copia documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
- copie ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2021;
- copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2022) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- copia dell'attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt'oggi;
- visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile;
- documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;

- altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc. postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 (Libretto postale) non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico;
- documentazione attestante l'importo totale ricevuto come Reddito di Cittadinanza e il numero di mesi dell'anno 2021 nei quali è stato ricevuto;
- documentazione attestante l'importo totale ricevuto come Contributo Fitto Covid-19 e il numero di mesi dell'anno 2021 nei quali è stato ricevuto.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

Ad istruttoria ultimata, da parte dell'ufficio competente, non saranno ammesse ai benefici, le istanze carenti della documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica o degli elementi utili per la determinazione del contributo ovvero se la stessa non è consegnata nei termini indicati dal presente Bando pubblico.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Baccaro Clara - tel. 0836/871309 mail: [affarigenerali@comune.otranto.le.it](mailto:affarigenerali@comune.otranto.le.it).

Otranto, lì 30/01/2023

Il Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Suap  
F.to dott.ssa Maria Paola Manca

*Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Otranto. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.*

*In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.*

*Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: [privacy@liquidlaw.it](mailto:privacy@liquidlaw.it). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alle specifiche informative, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allegate al presente Avviso o pubblicate sul sito web istituzionale del Comune.*